

7 ottobre 2009 9:07

Divorzio. Gli effetti patrimoniali

di [Emmanuela Bertucci](#)



La disciplina di diritto italiano dei rapporti economici tra gli ex coniugi (i regg. n. 588 del 1970) e' fondamentalmente improntata alla tutela dello stato di bisogno del coniuge economicamente piu' debole. In ragione del trascorso di vita matrimoniale e in unitaria assistenza. Sublime dunque il divorzio sciolge tutti gli effetti civili del matrimonio, possono rimanere in capo ai coniugi una serie di obblighi patrimoniali, qualora nel corso del giudizio di separazione ne sia stata fatta richiesta. Prima fra tutti la corresponsione di un assegno periodico (cosiddetto assegno divorzile), oltre ad una serie di ulteriori effetti patrimoniali previsti dalla legge. Che una sentenza ad esentare analiticamente, quali l'assegno successorio, la corresponsione di quote parte del TFR, la pensione di reversibilita'.

Assegno di divorzio

Cosa e' ? Nel corso del procedimento di divorzio, se il coniuge economicamente piu' debole ne fa richiesta, il giudice potra' disporre, in sua favore e a carico dell'ex coniuge "piu' ricco" la corresponsione di un assegno periodico, il cui scopo e' aiutare economicamente il coniuge piu' debole che non dispone di mezzi adeguati e non puo' provvedere nei propri mezzi

La quantificazione dell'importo dell'assegno dipende da vari fattori, che saranno valutati dal giudice tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi dei due ex coniugi, e che possono cos' riassumere (art. 5 comma 1, 588 del 1970):

- la condizione dei coniugi (economiche);
- la ragione della decisione di divorzio;
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
- il reddito di entrambi;
- la durata del matrimonio.

Se la parte piu' ex coniugi non e' d'accordo, non e' possibile: in alternativa alla corresponsione di un assegno periodico- procedere ad una **liquidazione una tantum**. In pratica la corresponsione puo' avvenire subito con un unico pagamento, la cui equita' viene vagliata dal giudice. In questo caso non sara' per possibile, in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni delle parti sia in meglio che in peggio, provvedere ad alcuna modifica (art. 5 comma 1, 588 del 1970). La legge predispone inoltre una serie di "garanzie" per l'ex coniuge cui viene riconosciuta il diritto all'assegno divorzile, **garanzia finalizzata al soddisfacimento del credito** (art. 1, 588 del 1970):

- il giudice puo' imporre all'obbligato (qualora si sia perito che questi si sottragga all'adempimento dei propri obblighi di prestare garanzia idonea, reale e personale);
- la sentenza di divorzio e' immediatamente esecutiva e costituisce titolo per iscriverne una ipoteca giudiziale;
- in caso di inadempimento, il coniuge che deve ricevere l'assegno, dopo aver inviato una raccomandata AR di messa in mora, puo' direttamente notificare la sentenza di divorzio (o il provvedimento successivo di revisione dell'assegno) a terzi che siano tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'ex coniuge (bancari di lavoro, enti erogatori di trattamenti pensionistici, registratori di immobili di proprieta' dell'obbligato, ecc.);
- l'obbligato che si sottrae al pagamento puo' inoltre essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Revisione e revoca dell'assegno di divorzio

L'assegno divorcile **è automaticamente** sospeso, quando previsto in sentenza, all'adeguamento periodico in relazione agli indici di evoluzione economica, secondo criteri stabiliti nella sentenza stessa (art. 5 comma 71.858 del 1870).

La revisione dell'importo dell'assegno può essere poi **richiesta dall'ex coniuge beneficiario** (art. 91.858 del 1870) al giudice, qualora sopravvengano giustificati motivi. Sottinteso una parte può chiederne la **revoca**, per giustificati motivi, mentre la revoca **è automatica** se fin coniuge al quale l'assegno doveva essere corrisposto contrae nuovo matrimonio (art. 5 comma 101.858 del 1870).

Al riconoscimento dell'assegno di divorzio consegnano per una serie di atti effetti patrimoniali, ricorrendo alla morte dell'ex coniuge obbligato o al percipimento del trattamento di fine rapporto.

Pensione di reversibilità

Quando il coniuge obbligato non si **è** riprodotto, e in sentenza sia stata disposta la compensazione dell'assegno di divorzio, in caso di morte del primo il beneficiario dell'assegno di divorzio **avrà diritto alla pensione di reversibilità** nei seguenti casi (art. 9 comma 21.858 del 1870).

- se non ha contratto nuovo matrimonio;
- se la pensione di reversibilità attiene ad un rapporto di lavoro anteriore alla sentenza di divorzio.

In caso di nuovo matrimonio del coniuge debitore, quello nel cui confronti fu stabilita con sentenza il pagamento di un assegno divorcile, **avrà diritto ad una quota parte della pensione di reversibilità**, quota che verrà individuata dal tribunale tenendo conto della durata del matrimonio.

Assegno successorio (o di eredità)

Sempre in caso di morte del coniuge debitore, colui che ha ottenuto in sentenza l'assegno divorcile (e non si sia riprodotto) potrà richiedere un assegno periodico a carico dell'eredità qualora verri in stato di bisogno. L'importo di tale assegno **verrà stabilito dal giudice** tenendo conto di:

- importo complessivo dell'eredità;
- entità del bisogno;
- eventuale pensione di reversibilità;
- importo dell'assegno divorcile percipito in passato;
- numero, qualità degli eredi e loro condizioni economiche

Come nel caso dell'assegno divorcile, anche l'assegno successorio potrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

Quota del trattamento di fine rapporto

Il coniuge nel cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio con l'attribuzione di assegno divorcile in sua favore, potrà ottenere una percentuale dell'indennità di fine rapporto percipita dall'altro coniuge all'atto della concessione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale **è pari al quindicesimo per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è continuato con il matrimonio** (art. 12 bis 1.858 del 1870).